TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa ROSSELLA TALIA Presidente

dott. DANILO MAFFA Giudice

dott.ssa ANNA ORLANDI Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4118 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:

X (C.F. ***) nato a *** lo 03.06.1968 ed ivi residente in via *** n. ***, rappresentato e difeso, in forza di procura posta in calce al ricorso per separazione giudiziale, dall'Avv. STEFANO SPINELLI del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cesena al viale Bovio n. 390;

RICORRENTE

nei confronti di

Y (C.F. ***) nata a *** (Senegal) lo 09.06.1973 e residente a ** in *** n. ***, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. ACHILLE MACRELLI del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Cesena alla via Renato Serra n. 15;

RESISTENTE

E con l'intervento obbligatorio *ex lege* del **Pubblico Ministero** presso la Procura della Repubblica in sede;

Conclusioni - Con "note di trattazione scritta" ex art. 83, co. 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche depositate dal ricorrente X in data 20.10.2021 e dalla resistente Y il 19.10.2021 per l'udienza del 28.10.2021 svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno così precisato le conclusioni, il primo chiedendo: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, statuire: - l'addebito della separazione in capo alla moglie in forza delle ragioni dedotte in atti e pienamente provate nel corso dell'istruttoria; - l'affidamento condiviso della figlia minore R. con collocazione c/o la madre, quindi con possibilità per il padre, di tenerla con sé due giorni alla settimana da concordarsi in base alle esigenze di entrambi i coniugi (in difetto di accordo da individuarsi nei giorni di mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola del mercoledì fino al venerdì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola - come già avviene ma solo a settimane alterne) ed un fine settimana ogni due, nonché quattro settimane (non consecutive) nel periodo estivo; una settimana nel periodo natalizio; 3 giorni durante le vacanze pasquali (con giorno di Pasqua e di Natale alternati), il tutto con conseguente, sia pure temporanea, assegnazione della casa coniugale sita in *** (FC), via *** n. ***, appartenente integralmente al X, alla madre; - IN VIA PRINCIPALE il mantenimento della figlia minore R. a carico di entrambi i genitori nell'ambito dei periodi di rispettiva permanenza con l'obbligo di fare fronte, nella misura del 50% ciascuno, alle tasse scolastiche, all'acquisto dei libri di scuola ed alle spese correlate (trasporto, mensa etc...) nonché al

50 % delle spese straordinarie di natura scolastica, medica (laddove non mutuabili) e ludico-sportiva; IN SUBORDINE porre a carico del Sig. X un contributo mensile di mantenimento a favore della figlia R. pari ad euro 500,00# (somma rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT) oltre al pagamento del 50% delle tasse scolastiche e dei libri di scuola, nonché delle spese a ciò commesse (trasporto, mensa etc.) e del 50% delle spese straordinarie di natura scolastica, medica, ricreativa; - IN VIA PRINCIPALE l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi e comunque l'assenza, sotto tale profilo, di qualsivoglia diritto in capo alla Sig.ra Y, stante l'addebito della separazione alla medesima; IN SUBORDINE a carico del Sig. X un contributo al mantenimento della moglie, in linea con quanto statuito dal Presidente, pari ad euro 200,00# mensili. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali della procedura maggiorate di rimb. forf. 15%, I. V.A. e C.P.A come per legge", la seconda domandando: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: - dare atto che la Sig.ra Y si associa alla domanda di separazione con addebito al marito, rigettando, di conseguenza, la domanda di addebito della separazione avanzata dal ricorrente; - disporre l'affidamento condiviso della figlia minore R. con collocazione prevalente e privilegiata presso la madre nell'abitazione coniugale sita in *** (FC), Via *** n. *** e, con diritto-dovere del padre di tenerla con sé, secondo le modalità che risulteranno più idonee e tutelanti per la minore medesima; - assegnare la predetta casa coniugale con i relativi arredi sita in *** (FC), Via *** n. *** alla Sig.ra Y, quale genitore collocatario/affidatario della figlia minore R., affinché vi abiti con la figlia R., fermo restando la possibilità di ivi permanere per il primogenito della Sig.ra Y, Sig. D., studente universitario non economicamente indipendente;- porre a carico del Sig. X i costi delle utenze domestiche della casa coniugale; - porre a carico del Sig. X un contributo mensile al mantenimento della figlia minore R. di € 2.000, 00 e/o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il primo giorno di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento in ragione del 100% delle spese straordinarie per la cui individuazione si rinvia al protocollo del Tribunale di Forlì; - porre a carico del Sig. X un contributo mensile a titolo di mantenimento della moglie di € 3.000, 00 da corrispondere entro il primo giorno di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo. Con vittoria di spese, incluse IVA, CPA e 15%".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si evidenzia che, con sentenza parziale n. 645/2020 emessa in data 22.07.2020 e pubblicata il 12.08.2020, è già stata pronunziata la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio a Cesena il 25.09.2011.

Ciò posto, venendo ora alla richiesta di addebito della separazione avanzata sia dal ricorrente X, sia dalla resistente Y, giova premettere alcune osservazioni in punto di diritto sui presupposti dell'addebito della separazione.

Orbene, va considerato che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 14162/2001; Cass. civ. n. 279/2000). La violazione

degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale; gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. Al riguardo, si è recentemente statuito come vada riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo ed al comune sentire, in una situazione ormai stabilizzata di reciproca, sostanziale, autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (si vedano, Cass. Civ. Sez. VI, 27.06.2013 n. 16285; Cass. civ. 30.01.2013, n. 2183; Cass. civ. 21.03.2011, n. 2011; Cass. civ. 09.10.2007, n. 21099).

Ancora, quanto alla violazione del dovere di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, mette conto evidenziare come la sua violazione determini normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisca, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un'accurata e rigorosa verifica (cfr., Cass. civ. Sez. I, 17.01.2014, n. 929; Cass. civ. n. 25618/2007; Cass. civ. Sez. I, 12.06.2006, n. 13592; Cass. Civ. Sez. I, 14.11.2001 n. 14162; vedasi anche la più recente Cass. civ. Sez. I, n. 11448/2017 ove si è chiaramente affermato che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cod. civ pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"). Con più specifico riferimento alla fattispecie che occupa, si osserva altresì che, secondo la Suprema Corte, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, anche sotto forma di continuate offese ed espressioni oltraggiose e denigratorie della persona, rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole considerate, non soltanto la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema e significativa gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, ordinanza 10.12.2018, n. 31901; Cass. civ. Sez. VI-I, ordinanza 19.02.2018, n. 3925; Cass. civ. n. 7388/2017). Di significato rilievo per la vicenda in esame risulta altresì quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, nella sentenza n. 3025 del 22 gennaio 2016; nel caso esaminato dalla Corte, i Giudici che si erano pronunciati nei primi due gradi di giudizio erano giunti alla conclusione che il coniuge avesse imposto all'altro un regime di vita definito "insostenibile ed umiliante", proprio a causa delle frequenti scenate di gelosia. Inoltre, erano stati ascoltati dei testimoni, ritenuti attendibili, che avevano confermato come la moglie, in quel caso, fosse continuamente assillata dal marito, che controllava ogni spostamento e ogni attività della stessa. Arrivati al terzo grado di giudizio, la Suprema Corte ha osservato in buona sostanza come la gelosia possa avere rilevanza sia sul piano civile che su quello penale, infatti, dal punto di vista del diritto civile, questo comportamento assillante può essere considerato causa di "addebito" della separazione e, sotto il profilo del diritto penale, le azioni dettate dalla gelosia, come nella vicenda fattuale posta all'attenzione dei giudici di legittimità, possono avere conseguenze particolarmente gravi, integrando dei veri e propri maltrattamenti.

Orbene, il ricorrente X domanda addebitarsi la separazione alla moglie in ragione, in primo luogo, della gelosia "tanto patologica quanto immotivata" mostrata dalla moglie a partire dall'anno 2016 nei confronti di altra donna, tale Sig.ra T., collega del X, ed estrinsecatasi anche nella collocazione di due "microspie" o "cimici" all'interno dello studio professionale del marito e nelle ripetute aggressioni verbali, anche tramite missive o messaggi telefonici, poste in essere nei confronti del coniuge al quale erano addebitati inesistenti tradimenti, nonché dell'utilizzo pressoché continuo di epiteti ingiuriosi e volgari nei confronti non solo del marito e della sua presunta amante, ma anche della di lui madre, accusata di turpi condotte e più volte definita "cattiva" anche davanti all'unica figlia della coppia, R., nata lo 07.04.2010, comportamenti questi che da ultimo lo inducevano a rivolgersi ad un legale al fine di comunicare alla moglie la propria intenzione di addivenire alla separazione, se possibile in via consensuale, anticipata alla moglie telefonicamente e poi formalizzata con lettera raccomandata del 26.09.2017, cui faceva seguito due giorni dopo messaggio definito "inquietante" dal X nel quale la moglie nuovamente lo offendeva con epiteti significativamente ingiuriosi e scurrili, altresì addebitando l'utilizzo di pratiche esoteriche contro di lei da parte della suocera.

Di par suo, la resistente, preso atto della "volontà del marito di porre fine al matrimonio", rispettandone "la sua libera scelta", dichiara di respingere con fermezza la domanda di addebito, evidenziando, da un lato, che il rapporto tra suocera e nuora, effettivamente "pessimo", è sempre stato determinato dall'atteggiamento tenuto dall'anziana signora, "pieno di pregiudizi", di chiusura e distacco, anche a motivo del colore della pelle della Sig.ra Y, che non perdeva occasione di umiliare in ogni occasione, spesso intromettendosi indebitamente ed in modo pesante nella vita dei due coniugi, dall'altro, se si tiene conto della circostanza che la predetta T., prima del matrimonio della Y con il ricorrente, aveva intrattenuto lunga relazione sentimentale con il X, lavora nello studio veterinario di questi con il quale trascorre quindi intere giornate e inoltre utilizzerebbe alcuni prodotti per la persona e beni uguali a quelli della resistente, che la gelosia manifestata dalla moglie sarebbe di fatto giustificata. Proprio in un tale contesto, secondo l'assunto difensivo della resistente, andrebbero inquadrate le "bizzarrie" poste in essere dalla moglie, la quale "crede fortemente nel suo matrimonio e intende lottare per preservarlo"; il messaggio telefonico del 28.09.2017 trascritto dal ricorrente altro non sarebbe che "la risposta sbagliata" ad un "sentimento vero, indotto dalla rabbia maturata per le problematiche in essere" e nello stesso segno si colloca anche il "ricorso a tradizioni africane intese come preghiere islamiche scritte su fogli di carta bianca" che nulla hanno a che fare con le credenze sulla magia nera e non arrecano male ad alcuno. Del resto, continua la parte resistente, è stata proprio la moglie a rivolgersi nel 2013 ad una psicoterapeuta che, tramite una serie di incontri singoli e di coppia, pareva avere sanato le difficoltà per un breve periodo e in ogni caso l'eventuale irreversibilità della crisi matrimoniale non può che essere addebitata al comportamento volontariamente e consapevolmente tenuto dal marito in violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale e materiale nell'interesse della famiglia.

Ciò posto, reputa il Tribunale che la domanda di addebito della separazione alla moglie sia fondata e meriti accoglimento. Dall'esame delle risultanze delle prove orali - in particolare l'interrogatorio formale della moglie la quale riconosce espressamente di avere messo nell'estate del 2016 le micro spie nello studio del marito "per portare a lui le prove di quello che faceva lui nel suo ambulatorio che non andava bene affinché tornasse in famiglia" avvalendosi dell'aiuto della fidanzata del figlio D., nato dal precedente matrimonio, di avere inizialmente negato la circostanza, per poi ammetterla a fronte delle pressanti richieste di restituzione da parte dell'investigatore privato, il secondo di cui si avvaleva per "salvare la famiglia", di avere in più occasioni apostrofato il marito con le parole "maiale, puttaniere" sia pure "dopo la separazione" e "a volte" anche in presenza della figlia R., di essere effettivamente andata via di casa una notte nel giugno 2016, dopo un pesante litigio, portando con sé R. a dormire in un hotel a Rimini al fine di fargli "così capire che non dando retta a noi in famiglia si poteva trovare la casa vuota ...", la deposizione dei testimoni Patrizia Valdinosi e Ambres Zamagna, entrambe amiche della coppia, le quali affermano che in più occasioni la Sig.ra Y "parlava male della nonna davanti ad R. e a chi era presente, dicendo che era cattiva e la odiava", la testimonianza di Sabrina Candoli la quale conferma che la Y, anche prima della separazione, era solita apostrofare il marito con espressioni volgari ed ingiuriose attribuendogli reiterati tradimenti, di Laura Caliendo, Agente di pubblica sicurezza, la quale dà conto di essere al corrente di quanto verificatosi nel giugno del 2016, atteso che il X le telefonava a tarda notte preoccupato perché non aveva più notizie della moglie e della figlia per poi ricontattarla la mattina comunicandole che aveva ricevuto un messaggio dalla moglie che si trovava a Rimini in un hotel, e di D., nato dal precedente matrimonio della Sig.ra Y, il quale dichiara di avere lui stesso posizionato le microspie, per verificare il comportamento tenuto dal X, e che la madre è solita usare "cattive male parole" nei confronti del marito e nei suoi confronti, il tutto anche in presenza della sorella R., circostanza questa che gli "dà molto fastidio e purtroppo accade anche tuttora" - emergono sia un dato fattuale sostanzialmente certo ovvero quantomeno a partire da metà del 2016 una costante gelosia della moglie nei confronti del marito che la portava a sistemare microspie nel suo ufficio e ad accusarlo ripetutamente di tradimenti cui si aggiungevano frequenti aggressioni verbali con espressioni ingiuriose anche davanti alla figlia minore, sia la sostanziale mancanza di motivazione delle condotte pressoché assillanti poste in essere dalla resistente moglie. Le prove orali assunte, unitamente alle altre risultanze probatorie, tra cui le riproduzioni dei messaggi telefonici e lettere depositate dal marito, hanno confermato la ricostruzione fattuale operata dal X nei propri atti difensivi, onde può dirsi provato il nesso causale tra la esagerata gelosia mostrata dalla moglie e gli epiteti volgari in più occasioni pronunciati nei confronti del marito ed il fallimento dell'unione matrimoniale.

Dall'esame del materiale istruttorio, emerge infatti certamente un comportamento della resistente contrario ai doveri del matrimonio e tale da determinare una irrimediabile crisi del rapporto coniugale. Del resto, a fronte di un quadro fattuale così ricostruito, osserva questo Collegio come la resistente moglie non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico, dimostrando che il fallimento del matrimonio si fosse di fatto già realizzato prima delle condotte e dell'atteggiamento da lei tenuto nell'anno 2016, e fosse imputabile principalmente alla presunta relazione extra coniugale intrattenuta dal marito con la collega di lavoro, di cui si dirà in seguito.

In base a tutto quanto sopra esposto e rappresentato, alle condizioni ed elementi di fatto concretamente emersi, non vi può essere dubbio che proprio in conseguenza dei comportamenti di continuo controllo del marito posti in essere dalla moglie e delle condotte offensive tenute in più

occasioni, si sia determinata l'irreversibile frattura del rapporto coniugale fra le parti, non avendo la Y fornito alcuna idonea prova di una situazione familiare già irrimediabilmente compromessa, di una affectio coniugalis già venuta meno.

Va dunque accolta la domanda della parte ricorrente volta all'addebito della separazione alla moglie.

La domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla resistente va invece rigettata. La Y chiede infatti addebitarsi la separazione al X in quanto questi avrebbe intrattenuto relazione amorosa con la collega di studio, essendovi secondo la moglie svariate circostanze che complessivamente considerate depongono in tal senso. In ogni caso, la resistente si sarebbe sentita profondamente sola e senza il necessario appoggio del marito, tenuto conto altresì delle indebite ingerenze nella vita matrimoniale della suocera, la quale non perdeva occasione di sottolineare che R. non era l'unica figlia della nuora e in alcune occasioni sulla pubblica via si sarebbe allontanata dalla Y perché infastidita dalla sua vicinanza, senza ricevere appunto solidarietà alcuna dal marito il quale invece minimizzava il comportamento della madre. Orbene, tali condotte, in particolare i presunti tradimenti, non hanno trovato alcun riscontro probatorio, né a livello di istruttoria orale, né di prova documentale. Quanto alla lamentata intromissione della suocera, l'unico teste sentito al riguardo, il predetto D. , riferisce che la propria madre in più occasioni lamentava il fatto che la suocera non li "accettasse penso per il colore della pelle", pur non avendo lui stesso mai percepito "dai nonni problemi dovuti dal colore della pelle" e che quando la madre "si arrabbia non riesce a trattenersi"; ne deriva che anche questi fatti non sono stati in modo alcuno dimostrati.

Ciò premesso, per quanto concerne il regime di affidamento e collocazione dell'unica figlia della coppia, R., di anni 11, nonché modalità di frequentazione con il genitore non affidatario/non collocatario e disciplina del diritto-dovere di visita del medesimo ai minori, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Sempre in via preliminare è senz'altro utile riassumere brevemente i fatti di causa, evidenziando che: 1) nell'ordinanza del 19.12.2017, il Presidente del Tribunale stabiliva l'affidamento congiunto della minore con collocazione prevalente presso la madre alla quale di conseguenza era assegnato l'immobile di Cesena, adibito a casa familiare e di proprietà esclusiva del marito, e che il padre potesse vedere e tenere con sé la minore un giorno infrasettimanale (che si indicava nel mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti), un fine settimana ogni due dal sabato dopo la scuola sino alle ore 21 della domenica, sette giorni durante le festività natalizie, tre nel periodo pasquale e due settimane durante le ferie estive; - prima dell'assegnazione alle parti dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., stante la complessiva, preoccupante situazione del nucleo familiare avendo la madre in data 10.10.2017 denunciato il padre del marito per avere commesso presunti abusi sessuali nei confronti della minore R., era disposta c.t.u. al fine di verificare le capacità genitoriali del padre e della madre, le condizioni della minore R. e l'attuale situazione dei suoi rapporti con i genitori, cercando di determinare le migliori e più tutelanti modalità di regolamentazione dell'affido e collocazione della minore, con espressa delega al perito a sentire la minore, se ritenuto opportuno e necessario,

conferendo incarico al dott. Giovanni Gianelli. Il perito, nell'elaborato dello 08.04.2019, frutto di previa analisi degli atti di rilevanza clinica, colloqui individuali e di coppia con i genitori, esame psichico e valutazione mentale del padre e della madre di R. nonché colloquio ed esame della minore, "esclude la presenza di elementi che possano compromettere l'idoneità educativa e la disponibilità psicoaffettiva da parte di entrambi i genitori, anche se tali elementi problematici emergono nella modalità di condivisione genitoriale", osserva che, pur essendo preservate le risorse dei genitori per quanto riguarda la genitorialità, a causa di un rapporto tra i due coniugi ancora carico di tensione e di risentimento, la dinamica familiare "appare ancora ancorata ad una simmetria fra gli ex coniugi che blocca e inibisce ogni possibile evoluzione verso una ridefinizione più matura e collaborativa del modello educativo da adottare nei confronti di R.", con la conseguenza che risulta necessario da parte dei genitori un impegno ad adottare un progetto che consenta di superare la conflittualità fra loro, prevedendo tra l'altro "l'introduzione tassativa della madre paterna nel sistema famigliare, con incontri almeno settimanali" e un percorso psicologico individuale per entrambi i genitori, e conclude che sia senz'altro opportuno confermare l'attuale regime di affido, in attesa di una eventuale rivalutazione a sei mesi; - dopo avere conferito quindi con ordinanza dello 04.12.2019 incarico integrativo al dott. Giannelli per una rivalutazione della situazione familiare complessiva e dei rapporti genitori-figlia, il perito in data 18.05.2020 provvedeva a depositare supplemento di ctu nel quale afferma di avere constatato "un effettivo miglioramento della conflittualità ed una presa di coscienza da parte dei medesimi della necessità di instaurare un'effettiva collaborazione ad un progetto genitoriale produttivamente condiviso", tanto che il Sig. X e la Sig.ra Y accettavano di sottoscrivere un piano genitoriale congiunto "per gli aspetti psicologici e relazionali di genitorialità condivisa"; - nel corso del giudizio, era altresì richiesta indagine sociale ai Servizi dell'Unione dei Comuni Valle del Savio i quali, raccolte informazioni sul nucleo familiare ed effettuati incontri con i genitori, con relazione datata 05.03.2019, evidenziavano la "complessità delle dinamiche a più livelli, personali, di coppia, familiari, e legali- giuridiche" che contribuiscono a tenere R. in uno stato di dipendenza non sempre funzionale alla sua crescita psicoaffettiva autonoma", suggerendo, analogamente a quanto ritenuto dal C.T.U., percorso psicologico sia per i genitori che per la minore; - all'udienza del 27.03.2019, il ricorrente depositava decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. Tribunale di Forlì nel procedimento a carico del nonno paterno di R., provvedimento non oggetto di impugnazione ed entrambe le parti davano atto esservi stato un riavvicinamento della figlia alla nonna paterna che incontra nel fine settimana o nella giornata del mercoledì con una certa continuità; - alla successiva udienza del 16.05.2019, il giudice istruttore, preso atto dell'accordo sostanzialmente raggiunto tra i genitori in ordine ad un ampliamento dei giorni di visita del padre, a modifica/integrazione dell'ordinanza presidenziale, stabiliva che il ricorrente padre potesse vedere e tenere con sé la figlia R., nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre Y, anche un ulteriore pomeriggio infrasettimanale oltre al mercoledì, nella giornata da concordarsi preventivamente tra i genitori sulla base delle esigenze ed impegni scolastici ed extrascolastici della bambina ed impegni lavorativi di entrambi i genitori; - all'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti domandano confermarsi l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre; quanto alle modalità di frequentazione padre-figlia minore, il X domanda prevedersi che il padre possa vedere e tenere con sé R. due giorni alla settimana da concordarsi in base alle esigenze di entrambi i coniugi, un fine settimana ogni due, nonché quattro settimane (non consecutive) nel periodo estivo, una settimana nel periodo natalizio e tre giorni durante le vacanze pasquali. La madre chiede stabilirsi un "diritto-dovere del padre di tenere con sé la figlia, secondo le modalità che risulteranno più idonee e tutelanti per la minore medesima".

Orbene, avuto riguardo alle richieste di entrambi i genitori ed alle chiare risultanze dell'elaborato peritale, non sussistono motivi per non confermare le statuizioni al riguardo contenute nel provvedimento presidenziale del 19.12.2017, così come modificate/integrante con ordinanza resa all'udienza del 16.05.2019, trattandosi peraltro di un assetto di frequentazione sostanzialmente ormai consolidato, senza che siano emerse particolari criticità o segnalato disagio da parte della minore.

La figlia R. è quindi affidata congiuntamente ai genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare sita in Cesena, via Provinciale Sala. Il padre X potrà vedere e tenere con sé la figlia R. un fine settimana ogni due, dal sabato dopo la scuola (o in periodo non scolastico dalle ore 10.00) sino alle 21 della domenica, un pomeriggio alla settimana con facoltà di pernottamento (che si indica, salvo diversi accordi tra i genitori, nella giornata di mercoledì) nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre, due pomeriggi infrasettimanali nella settimana in cui la minore trascorre il week-end con la madre, sette giorni durante le festività natalizie, con il giorno di Natale e di Capodanno alternato anno per anno tra i genitori, tre giorni nel periodo pasquale con il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo in via alternata anno per anno tra i genitori e tre settimane, anche nel consecutive, durante le ferie estive. Si precisa infine che trattasi di calendario di massima, liberamente plasmabile dai genitori in considerazione dei desideri ed esigenze della figlia e suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nonché delle esigenze lavorative del padre e della madre.

Va infine confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente madre in quanto genitore collocatario della figlia R..

Ciò posto, venendo quindi agli aspetti economici concernenti l'entità dell'assegno da versarsi da parte del padre alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia R. e percentuale di partecipazione alle spese straordinarie da sostenersi per la stessa, contributo che la madre, in sede di precisazione delle conclusioni, chiede stabilirsi in \in 2.000,00 mensili cui aggiungere la totalità delle spese di carattere straordinario, e che il padre chiede determinarsi nell'importo di \in 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, si sottolinea che il Presidente del Tribunale, con la già citata ordinanza, per quanto qui interessa non oggetto di modifica nel corso del giudizio, rilevato, quanto al regime patrimoniale, che X è proprietario di immobili (la casa coniugale) e beni mobili (orologi, opere d'arte di valore) tanto da potersi immaginare, come sostenuto da parte convenuta, che i redditi complessivi siano sensibilmente superiori a quelli dichiarati per \in 23.948, mentre Y , dedicatasi all'inizio del matrimonio alla cura della famiglia e della figlia per comune volontà dei coniugi, ha quindi abbandonato le occupazioni lavorative di un tempo ed oggi svolge attività di impiegata parttime percependo circa \in 800/900 mensili, in via provvisoria e di urgenza, determinava in \in 700 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, la somma da pagarsi da parte del padre entro il 5 di ogni mese, a favore della figlia minore, con l'obbligo altresì di provvedere al pagamento

del 50% delle tasse scolastiche e dei libri di scuola, nonché delle spese a ciò connesse (trasporto, mensa, etc..), e del 50% delle spese straordinarie di natura scolastica, medica, ricreativa.

Ora, in base ad una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-reddituali dei coniugi per come emerse dalle allegazioni e deduzioni degli stessi e dalla abbondante documentazione versata in atti, comprensiva anche di indagine sui redditi e patrimonio delle parti delegata alla Guardia di Finanza di Forlì-Cesena - tenuto conto che il padre, di professione veterinario, titolare dell'omonima ditta individuale e con studio professionale sito in Cesena, è proprietario esclusivo dell'immobile di circa 200 mq sito a Cesena in via Provinciale Sala, un tempo adibito a casa familiare, di autovettura marca Mercedes Benz acquistata il 26.05.2014 per un corrispettivo di € 20.000 e di motoveicolo marca Yamaha comprato nel 2004 ad un prezzo di € 3.791, ha percepito nell'anno di imposta 2015 un reddito complessivo di € 26.566,00 con un imponibile di € 23.593 ed una imposta netta di € 4.236,00, nell'anno di imposta 2016 un reddito complessivo pari ad € 27.456 ed un reddito imponibile di € 23.948, nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di € 29.482,00 ed un reddito imponibile di € 22.490 e nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo pari ad € 24.440 con un imponibile di € 17.994 ed una imposta netta di € 2.582, risulta avere acquistato sia prima sia in costanza di matrimonio vari quadri di pregio ed orologi di lusso, il suo reddito è gravato dalla rata mensile di circa € 625,00 per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare con debito residuo di € 155.493 al novembre del 2017 e dal canone di € 860,00 mensili per lo studio in cui esercita l'attività professionale mentre la madre, diplomata, con ottime attitudini linguistiche come evidenziato nella relazione del Servizio Sociale, fino alla nascita della figlia occupata come Responsabile Ufficio estero per società di Cesena con stipendio mensile di € 1.400/1.500, successivamente casalinga per comune volontà dei coniugi, dedita alla cura della figlia e alla gestione della casa, a fare tempo dall'ottobre 2015 impiegata part-time per la ditta Celbo S.p.A. di Cesena, ufficio import/export, con retribuzione mensile di circa € 800/900 netti, ha percepito nell'anno di imposta 2017 un reddito complessivo di € 10.242 con un imponibile di pari importo, nell'anno di imposta 2017 un reddito complessivo/imponibile di € 10.305, nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo ed imponibile di € 10.305, nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo ed imponibile di € 10.872 e nell'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di € 10.112 con un reddito imponibile di pari importo ed una imposta netta di € 24 - avuto riguardo, da un lato, alla sostanziale non attendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate dal resistente marito, e ciò alla luce sia della circostanza che il X è stato comunque in grado di fare fronte ai pagamenti mensili del mutuo e del canone di locazione, provvedendo a versare l'assegno per la figlia minore, sia delle opere d'arte e orologi costosi da lui acquistati, dall'altro, alle aumentate esigenze della figlia con il crescere dell'età, pur temperate dalla partecipazione alle spese straordinarie, si ritiene equo e proporzionato porre a carico del padre assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento della figlia R., di € 800,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. In ragione della differenza reddituale tra i genitori, il padre X e la madre Y provvederanno nella misura del 70% il primo, del 30% la seconda, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia R., attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016 e succ. modifiche, che predispone uno schema/disciplina di spese straordinarie e da intendersi qui integralmente richiamato.

Quanto all'assegno che la resistente vorrebbe fosse posto a carico del marito, a titolo di contributo al suo mantenimento, nella misura di \in 3.000,00 mensili, considerata l'oggettiva disparità reddituale a favore del marito, mentre il ricorrente domanda rigettarsi la domanda di assegno per la moglie, per dovere essere la separazione addebitata alla Y ed essendo comunque la stessa economicamente indipendente, si evidenzia che il Presidente del Tribunale stabiliva e determinava in \in 200,00 l'assegno da versare in favore della moglie quale contributo per il suo mantenimento.

Orbene, come noto presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c. in favore del coniuge sono la circostanza che allo stesso non sia addebitabile la separazione, la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.

Essendo stata la separazione addebitata alla moglie, nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento può essere stabilito in favore della stessa, stante il chiaro disposto dell'art. 156 codice civile (vedasi, al riguardo, Cass. civ. n. 1259/2016 secondo la quale l'esclusione del diritto all'assegno per il coniuge cui sia stata addebitata la separazione non priva completamente di tutela il marito o la moglie economicamente più debole, cui vengono comunque garantiti il diritto agli alimenti e, in caso di morte del coniuge, quello ad un assegno vitalizio in sostituzione della quota di riserva, e Cass. civ. Sez. 6 ord. 5251/2017 ove si afferma che nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell'assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte).

Quanto all'eventuale diritto della resistente a ricevere assegno alimentare dal marito, atteso che, pur non espressamente richiesto, in ogni caso la domanda di alimenti ex artt. 433 e ss. c.c. può ritenersi ricompresa nella richiesta di contributo al mantenimento, ritiene il Collegio che non ne sussistano i presupposti, ovvero tra tutti - anche a prescindere dalla mancata allegazione di trovarsi in condizioni che giustifichino la richiesta - lo stato di bisogno oggettivo dell'alimentando (ossia la mancanza o insufficienza dei mezzi necessari per soddisfare le esigenze fondamentali di vita) e l'incapacità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento economico (perché sprovvisto di redditi e non in grado di procurarseli). Si osserva infatti che la Y ha 48 anni, ha capacità lavorativa sia generica sia specifica, avendo lavorato in passato come Responsabile Ufficio estero di una società, dal 2016 lavora part-time come impiegata per ditta di Cesena e guadagna mensilmente circa € 900 mensili, e non ha spese di locazione, risiedendo con la figlia R. nell'immobile situato a Cesena, già adibito a casa familiare.

Deve quindi revocato essere revocato l'assegno di mantenimento stabilito dal Presidente in favore della moglie.

Va comunque esclusa la ripetibilità delle somme eventualmente versate a tale titolo medio tempore dal marito, stante la natura alimentare di detto contributo, utilizzato dalla moglie per provvedere al proprio mantenimento e alle spese ed utenze della casa in cui abita con la figlia R..

Le spese di lite seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico della resistente in favore del ricorrente e si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa - importo medio per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).

Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, vista la sentenza parziale n. 645/2020 emessa in data 22.07.2020 e pubblicata il 12.08.2020 con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto separazione giudiziale promossa da X nei confronti di Y , con ricorso depositato in data 07.11.2017, così provvede:
- In accoglimento della domanda del ricorrente, ADDEBITA alla moglie Y la separazione personale dei coniugi;
- RIGETTA la domanda di addebito della separazione al marito;
- DISPONE l'affidamento condiviso della figlia R., nata lo 07.04.2010, ai genitori Y e X , con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione quando la minore si trova con ciascun genitore e collocazione abitativa prevalente presso la madre alla quale di conseguenza è assegnata la casa familiare situata in ***, via *** n. ***;
- STABILISCE che il padre X possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo i tempi e con le modalità illustrate nella parte motiva;
- STABILISCE e DETERMINA in € 800,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, l'importo dell'assegno mensile posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia R. e da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
- STABILISCE che il padre X provveda al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia nella misura del 70%, attenendosi all'art. 15 del Protocollo di intesa per la gestione dei processi in materia di famiglia del Tribunale di Forlì del 27.07.2016, da intendersi qui integralmente richiamato;
- RIGETTA la domanda di assegno ex art. 156 c.c. da porre a carico del marito avanzata dalla resistente, REVOCANDO quindi il contributo già disposto dall'ordinanza presidenziale, esclusa la ripetibilità delle somme medio tempore eventualmente versate dal ricorrente a tale titolo;
- CONDANNA la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in € 98,00 per spese ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
- PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna, le spese di c.t.u.;

- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Forlì nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE

(dott.ssa Rossella Talia)

IL GIUDICE EST.

(dott.ssa Anna Orlandi)

Pubblicazione il 02/02/2022